

LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE: NORME, OPERATIVITA' E RESPONSABILITA'

AIRCES - Associazione Italiana Revisori Legali
dell'Economia Sociale

Legacoop

LaBase Revisioni Srl - Forli

Pierpaolo Sedioli - Partner de LaBase Revisioni Srl

Bologna – Torre Legacoop, 25 gennaio 2012

N.d.R.: alcune parti della presentazione sono tratte da:
- Norme di comportamento del collegio sindacale –
CNDEC
- Linee Guida per l'organizzazione del collegio sindacale
Incaricato della revisione legale dei conti – CNDEC
- Il Revisore Legale – ISole24ore

aBase
Revisioni

La vigilanza del collegio sindacale: norme, operatività e responsabilità.

1.- MERCOLEDI' 18 GENNAIO – Relatore: PIERPAOLO SEDIOLI - LaBase Revisioni – Forli

- *La vigilanza del collegio sindacale nel diritto delle Società, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 sulla revisione legale dei conti e sulla recente normativa*
- *Le norme di comportamento del collegio sindacale entrate in vigore il 1° gennaio 2011, nella versione emendata del dicembre 2011*
 - Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale
 - Il funzionamento del collegio sindacale
 - I doveri ed i poteri del collegio sindacale

2.- MERCOLEDI' 25 GENNAIO – Relatore: PIERPAOLO SEDIOLI - LaBase Revisioni – Forli

- *Le norme di comportamento del collegio sindacale entrate in vigore il 1° gennaio 2011, nella versione emendata del dicembre 2011*
 - La relazione all'assemblea dei soci
 - Il riscontro e la denuncia di fatti censurabili.
- *Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale 9-10 e 11*
- *La crisi di impresa. Come identificarla? Quali attività intraprendere da parte del collegio sindacale?*

3.- MERCOLEDI' 1 FEBBRAIO – Relatore: PIERLUIGI MORARA – Avvocato in Bologna

- *Le relazioni con gli altri soggetti esercenti attività di vigilanza e controllo. La funzione di controllo e la direzione e coordinamento.*
- *Le forme di controllo sull'attività dell'organo di vigilanza.*
- *Le responsabilità civile, penale e professionale. Le conseguenti azioni.*

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

aBase
Revisioni

Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari

Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo

Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata

Le norme di comportamento richiamano sostanzialmente il dettato del codice civile, agli artt. 2376, 2377, 2378, 2403, 2405, 2415, 2479-ter, 2388, 2391, 2403, 2405, 2406, 2475-ter, 2406, 2475, 2479, 2479-ter c.c.

Ove il rinvio sia sistematico, anche nelle norme successive, ci concentreremo sui commenti, ricchi di indicazioni operative.

aBase
Revisioni

Alcune indicazioni operative

Particolare attenzione deve essere posta alla ricezione periodica di informazioni da parte degli amministratori.

Si consideri, ad esempio, che meno favorito nell'acquisizione delle informazioni è sicuramente il collegio sindacale delle società al cui vertice vi sia un amministratore unico. L'amministratore unico, infatti, agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva, nei riguardi dei sindaci. In simili circostanze appare opportuno che il collegio sindacale incontri ovvero richieda periodicamente, con cadenza almeno semestrale, all'amministratore unico notizie in forma scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali.

Analogamente, particolare attenzione dovrebbe essere posta nello svolgimento dell'attività di vigilanza nei casi in cui il consiglio di amministrazione abbia attribuito ampi poteri a un amministratore delegato. Anche in questi casi è opportuno che il collegio sindacale periodicamente incontri ovvero richieda all'amministratore delegato notizie in forma scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (e non dimentichiamo la relazione degli organi delegati ex art. 2381 c. c. si veda oltre la norma 5.2).

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

aBase
Revisioni

Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo

Secondo l'attuale disciplina **il potere di eseguire atti di ispezione e controllo è esercitabile dal sindaco anche individualmente**; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell'organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, **collegialmente**.

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente che intenda avvalersi di tale potere solleciti preventivamente una **deliberazione collegiale in merito**. Conseguentemente, **il sindaco dovrebbe attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza**.

Il collegio sindacale oggi riveste un ruolo di tale rilevanza nella circolazione e nella valutazione dell'informazione da essere il vero crocevia dei flussi informativi tra i diversi organi e funzioni sociali. Proprio per questa ragione è aumentata la necessità di **confronto periodico con gli altri soggetti che**, per norma statutaria o di legge, **controllano** il corretto funzionamento della società.

Tale scambio informativo appare particolarmente opportuno e meritevole di un'adeguata programmazione in sede di pianificazione dell'attività del collegio.

aBase
Revisioni

Norma 5.2. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale

E' opportuno un incontro almeno in fase di avvio ed uno nella fase conclusiva delle verifiche sul bilancio. Quali info si scambiano?

- i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza con particolare attenzione, in relazione al tipo di controllo effettuato dal soggetto incaricato della revisione legale, **a tutti quegli elementi di natura contabile che possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società**;
- i dati e le informazioni rilevanti in ordine:
 - **all'osservanza della legge e dello statuto**;
 - alla **struttura organizzativa e al sistema di controllo interno**;
 - alla **continuità aziendale**;
 - al **funzionamento del sistema amministrativo-contabile**;
- le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, del soggetto incaricato della revisione legale agli amministratori e ai dirigenti;
- l'esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale.

aBase
Revisioni

Norma 5.2. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale

In particolare, **in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio**, il collegio sindacale richiede al soggetto incaricato della revisione legale:

1. la comunicazione del **piano di revisione** applicato e delle procedure svolte;
2. le notizie in ordine a **problematiche relative al bilancio** e alla **relazione sulla gestione**;
3. il **contenuto delle relazioni** che intende emettere.

Il collegio sindacale richiede **copia della relazione** o copia delle eventuali **lettere di commento (?) alla direzione** emesse dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Pur in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, **deve ritenersi che la relazione del soggetto incaricato della revisione legale sul bilancio d'esercizio debba precedere quella del collegio sindacale** il quale, anche sulla base di questa, può esprimere il suo fondato giudizio in merito.

La norma 5.4. sottolinea l'importanza dello scambio delle info con il **preposto al controllo interno, ove nominato**.

aBase
Revisioni

Norma 5.2. Rapporti con l'organismo di vigilanza

In presenza dell'organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del **collegio sindacale**, quest'ultimo **acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia, all'indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l'attività a esso assegnata**.

Il collegio sindacale deve quindi **acquisire dall'organismo le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società e al suo funzionamento**, per **valutare l'operatività dell'organismo di vigilanza** e la congruità delle valutazioni e l'adeguatezza delle indicazioni da quest'ultimo adottate.

Nel caso in cui, viceversa, **la società non abbia fatto tale scelta** è comunque opportuno che il **collegio sindacale solleciti una adeguata riflessione in merito**.

È opportuno altresì che il **modello organizzativo preveda in capo all'organismo di vigilanza obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale in merito all'adeguatezza del modello e alla sua efficace attuazione**.

aBase
Revisioni

Norma 5.2. Rapporti con l'organismo di vigilanza

La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l'effettiva operatività dell'organismo di vigilanza è determinata, fra l'altro, dalla **severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale.**

Nel caso in cui l'organismo di vigilanza sia costituito in tutto o in parte dai membri del collegio sindacale tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, **migliore diffusione e maggiore tempestività.**

Non dimentichiamo che la legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. "Legge di stabilità") ha inserito all'interno dell'articolo 6 del decreto 231/01 il comma 4-*bis* che prevede che *"Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)"*.

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI

aBase
Revisioni

Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili

Il collegio sindacale, laddove venga a conoscenza di **fatti censurabili determinanti violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione oppure l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, deve darne tempestiva notizia all'organo amministrativo** affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti preventivi o correttivi.


Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle azioni ipotizzate o intraprese, il collegio sindacale può **richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci**, alla quale il collegio medesimo deve presentare apposita relazione.

Qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale può provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci.

In caso di inerzia dell'assemblea, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la **denuncia al tribunale** (Norma 6.3).

aBase
Revisioni

Norma 6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.



A seguito della denuncia dei soci legittimati il collegio sindacale ha l'obbligo di attivarsi, **svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunciati.**

Se la denuncia è **fondata** il collegio interviene affinché gli stessi organi sociali – gli **amministratori** ovvero, in caso di loro inerzia, **l'assemblea dei soci** – adottino gli opportuni **provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi.**

aBase
Revisioni

14

Norma 6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.

Il collegio sindacale provvede alla denuncia al tribunale, in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l'immediata applicazione dell'art. 2409 c.c., è opportuno che i sindaci svolgano preventivamente un'attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e diano preliminarmente corso a iniziative volte ad adottare gli opportuni e adeguati provvedimenti, quali:

- **darne notizia a tutti gli amministratori;**
- **sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero ancora dell'assemblea;**
- **convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, comma 2, c.c.**

Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d'urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denuncia al tribunale.

Quando i rimedi "endosocietari" non funzionano.

aBase
Revisioni

Norma 6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.

È legittimato alla denuncia al tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. **Presupposto della denuncia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale**, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

E nelle Srl post riforma del diritto delle Società?

È opportuno rammentare che secondo **l'opinione allo stato prevalente** nelle società a responsabilità limitata **il collegio sindacale non è legittimato a proporre il ricorso ex art. 2409 c.c.**, poiché tale potere sarebbe stato "assorbito" dalla introduzione in capo ai singoli soci di poteri reattivi più penetranti (art. 2476 c.c.).

Tale orientamento meriterebbe di essere riconsiderato per le società a responsabilità limitata nelle quali la nomina del collegio sindacale risulti obbligatoria.

aBase
Revisioni

Norma 6.4. Azione di responsabilità

Il collegio può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori **quando**, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, **riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale** che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.

La **deliberazione** per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a **maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio (art. 2393 c.c.)**.

A differenza della denuncia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l'azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale.

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

aBase
Revisioni

Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci

Facciamo riferimento al documento CNDEC “Esempio di relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dei soci” del 29.3.11

ed al documento CNDEC “Linee guida per il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti del 13.9.11” (bozza)

Con una raccomandazione, sul bilancio:

La relazione del collegio sindacale, con la sua pubblicazione nel registro delle imprese quale allegato del bilancio d’esercizio, **provvede a dar conto della valutazione del collegio sull’informativa della società che è resa ai terzi.**

Il collegio può esprimere, ad esempio, il proprio dissenso relativamente alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio o sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, in nota integrativa e sugli schemi di bilancio adottati.

In particolare, torniamo alle norme 3.7 e 3.8...

aBase
Revisioni

Norma 3.7 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione

Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, al soggetto incaricato della revisione legale.

In particolare, il collegio verifica:

- che gli **schemi** di stato patrimoniale e conto economico siano conformi alle disposizioni del c.c.
- che nella nota integrativa siano stati indicati i **criteri** di valutazione seguiti e che siano conformi alla legge (art. 2423-bis ss. c.c.) e ai **principi contabili adottati**;
- che la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il **contenuto previsto dalla legge** (rispettivamente dagli artt. 2427 e 2427-bis e 2428 c.c.);
- la **completezza e chiarezza informativa** della nota integrativa e della relazione sulla gestione alla luce dei principi stabiliti dalla legge;
- che la **relazione sulla gestione fornisca adeguate informazioni**, se rilevanti ai fini della valutazione della situazione economico-finanziaria, sui principali rischi e incertezze di natura sia organizzativa sia funzionale, cui la società è esposta, nonché sugli indicatori finanziari e non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale;

aBase
Revisioni

Norma 3.7 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione

(segue):

- che l'iscrizione in bilancio dei **costi d'impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità** siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.;
- che l'iscrizione in bilancio **dell'avviamento** sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.;
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale **deroga dell'art. 2423**, comma 4, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- la **rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza** a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.).

aBase
Revisioni

Norma 3.8 Vigilanza in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione sulla gestione

Il collegio:

- in occasione della sua nomina, richiede all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall'art. 2359 c.c. e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991;
- rileva, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l'efficienza e l'operatività;
- acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 nel caso in cui non gli sia affidata la revisione legale;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale o con la società di revisione legale;
- svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla *Norma 3.7 in tema di bilancio d'esercizio*.

Riassume le sue attività in un apposito paragrafo della relazione sul bilancio d'esercizio. Attenzione: la relazione sul BILCO solo se si ha revisione legale!

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE

aBase
Revisioni

Norma 8.1 Pareri e proposte del collegio sindacale

Il collegio è chiamato a svolgere, in alcuni casi previsti dalla legge, sia la funzione propositiva che consultiva:

- nomina per **cooptazione** di amministratori (approvazione delibera - art. 2386 c.c.);
- determinazione del **compenso degli amministratori** investiti di particolari cariche (parere - art. 2389 c.c.);
- **conferimento e revoca (non più tribunale) dell'incarico di revisione legale dei conti** (proposta - art. 13 D.Lgs. n. 39/2010) **(si veda documento CNDEC)**
- iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di **costi di impianto e ampliamento**, ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.);
- congruità del **prezzo di emissione azioni** in caso di aumento di capitale con **esclusione/limitazione del diritto di opzione** (art. 2441, comma 6, c.c.);
- **congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto** (art. 2437-ter c.c.);
- relazione predisposta dagli amministratori **per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo** (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
- **pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori**

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

aBase
Revisioni

Norma 9.1 Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- **convocare l'assemblea dei soci**, secondo quanto stabilito dalla *Norma 5.7, cui si rinvia*;
- **eseguire le pubblicazioni previste dalla legge**;
- presentare **al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione** della società.

In caso del **venir meno dell'organo amministrativo**, il collegio sindacale provvede, inoltre, **all'ordinaria amministrazione della società**. In tali circostanze il collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- esegue l'**iscrizione** presso il registro delle imprese della **cessazione** degli amministratori;
- provvede a **convocare**, nel più breve tempo possibile, **l'assemblea per la nomina** del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla *Norma 5.7*;
- compie gli **atti di ordinaria gestione** che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.

...ma solo nel caso in cui sia venuto meno l'intero organo amministrativo e la sua cessazione è determinata da cause di immediata efficacia.

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI

aBase
Revisioni

Nella norma 10 vengono elencate le attività che il collegio sindacale intraprende al verificarsi dei seguenti fatti di gestione:

Norma 10.1. Aumento di capitale (liberazione azioni ed esecuzione conferimenti precedenti; versamento 25%; relazione di stima per conferimenti in natura per spa e srl, oppure esistenza condizioni esonero; valutazione amministratori entro 180 gg conferimenti spa)

Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale (riduzione volontaria: ragioni e modalità; riduzione per perdite: + di 1/3 CS – durevole - vigilia su convocazione ass. e relazione amministratori, sulla quale formula osservazioni; riduzione al di sotto del limite legale: vigila su convocazione ass. per riduzione + ripristino o trasformazione) MOLTE INDICAZIONI OPERATIVE

aBase
Revisioni

(Segue):

Norma 10.3. Trasformazione (vigilanza su delibera trasformazione; perizia di stima allegata a atto costitutivo per trasformazione progressiva; relazione ex art. 2429 per periodo antecedente la trasformazione nel caso in cui questa sia regressiva)

Norma 10.4. Fusione e scissione (vigilanza su iter e conformità– convocazioni, documenti, deposito, atto)

Norma 10.5. Conferimento di azienda (verifica del valore di conferimento e del valore delle azioni/quote ricevute in corrispettivo; verifica conformità perizia in caso di art. 2343-ter c.c.; se emerge avviamento parere all'iscrizione)

Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi

Norma 10.7. Finanziamenti dei soci

Norma 10.8. Recesso del socio

aBase
Revisioni

Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione

(Segue):

Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi (vigilanza sulle disposizioni di legge e di statuto e sui limiti ex art. 2412 c.c.; partecipazione alle assemblee di categoria)

Norma 10.7. Finanziamenti dei soci (vigilanza sulle disposizione di legge e statuto; attenzione all'art. 2467 c.c. nelle srl - postergazione)

Norma 10.8. Recesso del socio (vigilanza sulle disposizione di legge e statuto; vigilanza sulla determinazione del valore di liquidazione, nelle spa parere)

Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione (vigilanza su iter, nel quale il collegio mantiene la propria funzione; relazioni su bilanci iniziale – OIC 5-, intermedi e finale)

aBase
Revisioni

Norme di comportamento del collegio sindacale

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

aBase
Revisioni

Nella norma 11 vengono elencate le attività che il collegio sindacale intraprende nei seguenti casi:

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale

Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento *ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.*

Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f. 79*

Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo *ex art. 160 l.f.*

Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Stante la difficile situazione congiunturale in cui operano le aziende italiane, e sulle conseguenti purtroppo frequenti crisi di impresa, concentriamoci sulla norma 11.1

aBase
Revisioni

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

Principio

*Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la **continuità dell'impresa**, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.*

Non vi sono disposizioni di legge specifiche per i sindaci.

La norma cerca di colmare la lacuna prevedendo due piani di intervento del collegio sindacale:

1. l'attività di vigilanza volta a **monitorare costantemente la continuità aziendale**, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. *Norma 3.3 e Norma 5.3*);
2. il monitoraggio dell'attuazione da parte degli amministratori di **misure idonee a garantire la continuità aziendale**.

Ma come fare ad individuare i fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa?

Una soluzione può rinvenirsi nel PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570 "La continuità aziendale" (ISA 570 "Going concern") che diventa fondamentale nel caso sussista anche l'incarico di revisione legale.

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE PR 570 - LA RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

IL PR 570

La direzione deve valutare la sussistenza del presupposto di continuità aziendale (la capacità di continuare ad operare in funzionamento) per la redazione del bilancio.

Trattandosi di un giudizio sullo svolgimento di eventi successivi e per natura incerti, la valutazione della direzione tiene conto di:

- periodo temporale: i 12 mesi successivi alla data di bilancio
- il fattore mitigante dell'impossibilità di prevedere certi eventi successivi
- la dimensione, la complessità, la natura della attività, la dipendenza da fattori esterni

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LARESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

Per la valutazione, la direzione usa fonti informative diverse, che possono essere indicatori di uno stato di "non continuità aziendale"

1. Indicatori finanziari

- deficit patrimoniale o c.c.n. negativo
- incapacità di rinnovare prestiti in scadenza
- venir meno di finanziatori e altri creditori
- incapacità di trovare finanziamenti per lo sviluppo
- bilanci storici o prospettici con cash flow negativi
- principali indicatori economico-finanziari negativi
- consistenti perdite operative, perdite di valore di attività che generano cash flow
- mancanza dividendi
- incapacità di saldare i debiti a scadenza
- inadempimento clausole contrattuali dei prestiti
- cambiamento condizioni pagamento di fornitori (prima "a credito", ora "alla consegna")

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LARESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

2. Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o dirigenti chiave con l'impossibilità di sostituirli
- perdita mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni, fornitori chiave
- difficoltà nell'organico

3. Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali
- contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare alla inadempienza
- modifiche legislative o politiche governative sfavorevoli all'attività

La presenza di uno o più elementi deve essere comunque valutata in un quadro più generale (potrebbe essere attenuata da altri fattori).

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

La responsabilita' del revisore è di valutare l'appropriato utilizzo del presupposto di continuità da parte della direzione nella redazione del bilancio e se vi siano incertezze significative tali da doverne dare informativa in bilancio.

Quindi il revisore deve:

- valutare la "valutazione" sulla continuità fatta dalla direzione
- nel far questo, considerare lo stesso periodo di riferimento scelto dalla direzione (almeno 12 mesi)
- considerare i seguenti fattori: processo seguito, assunzioni su cui si basa, piani futuri.

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

SE L'IMPRESA PRODUCE STORICAMENTE UNA REDDITIVITA' SUFFICIENTE ED HA ACCESSO A RISORSE FINANZIARIE, LA DIREZIONE NON E' TENUTA AD EFFETTUARE ANALISI SPECIFICHE PER DIMOSTRARE LA CONTINUITA', NE' IL REVISORE DEVE SVOLGERE PROCEDURE AGGIUNTIVE.

IL REVISORE DEVE RICHIEDERE INFO SUI RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE FATTA DALLA SOCIETA' SE VI SONO DUBBI SIGNIFICATIVI.

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Quando vengono identificati eventi o circostanze che costituiscono incertezze significative rispetto all'esistenza del presupposto di continuità aziendale, il revisore deve raccogliere evidenze sulla capacità dell'impresa di rimanere in funzionamento, ovvero svolgere procedure per sostenere la formulazione del giudizio sul bilancio

- esaminare e valutare piani di azione futuri, basati sulla valutazione della continuità fatta dalla società
- raccogliere elementi probativi per confermare o meno l'esistenza di incertezze significative
- ottenere elementi probativi su:
 - fattibilità dei piani della direzione
 - loro efficacia migliorativa
- considerare l'emersione di eventi successivi alla data di valutazione della direzione
- richiedere attestazioni scritte su piani d'azione futuri della direzione

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

IN QUESTI CASI, IN CHE COSA CONSISTONO LE PROCEDURE DI REVISIONE DA ATTUARE?

- Esame e discussione con la direzione su cash flow, redditività e altri dati previsionali
- Esame e discussione degli ultimi bilanci intermedi
- Esame di prestiti finanziamenti per evidenziare eventuali inadempienze
- Lettura dei libri sociali Assemblee, Cda, Comitati esecutivi, ecc per valutare difficoltà finanziarie e decisioni prese dall'impresa
- Richiesta ai legali/consulenti dell'azienda di valutare la ragionevolezza di richieste a seguito di cause e pretese di terzi
- Valutazione realistica della possibilità da parte di terzi o parti correlate di mantenere i finanziamenti o fornire nuove risorse finanziarie

Se l'analisi dei flussi di cassa è elemento significativo il revisore deve: valutare l'efficacia del sistema che fornisce i dati, la sostenibilità delle ipotesi utilizzate e confrontare i risultati previsti con quelli ottenuti in passato

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Conclusioni del revisore e relazione di revisione

Il revisore non si sostituisce agli amministratori nel valutare la sussistenza del presupposto di continuita'

- a meno che non sia evidentemente inappropriato
- ma se esiste una incertezza significativa:
 - deve esserci evidenza nella informativa di bilancio
 - il revisore deve richiamarla nella sua relazione

Nota: l'incertezza significativa e' quella che ha una portata tale da rendere fuorviante la lettura del bilancio se non vengono spiegate la natura e le implicazioni di tale incertezza

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se esiste una incertezza significativa che possa far sorgere dubbi seri riguardo alla continuita' aziendale.

La RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE potra' concludersi con:

- giudizio positivo
- giudizio senza rilievi, ma con richiamo di informativa
- giudizio con rilievi
- Impossibilita' di esprimere un giudizio
- giudizio negativo

QUESTE CONCLUSIONI POTRANNO ESSERE RICHIAMATE NELLA RELAZIONE DI VIGILIANZA EX ART. 2429 C.C.

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE			
Presupposto di continuità aziendale	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio del revisore
1. Appropriato	Non risultano indicatori sulla mancanza del presupposto di continuità	Nessuna	Giudizio positivo, senza rilievi
2. Appropriato, ma esiste un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell'impresa e la stessa può non essere in grado di far fronte alle proprie passività	Fornita informativa adeguata Non fornita informativa adeguata	Giudizio positivo, senza rilievi, con richiamo di info. Giudizio con rilievi, o giudizio negativo se gli effetti della info inadeguata compromettono l'attendibilità del bilancio
3. Soggetto a molteplici significative incertezze	Per le interazioni e i possibili effetti cumulati di incertezze, pur avendo il revisore ottenuto elementi probatori	Adeguata/inadeguata	In casi estremi, impossibilità di esprimere un giudizio

aBase
Revisioni

REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE			
Presupposto di continuità aziendale	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio del revisore
4. Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività e il bilancio è stato redatto sulla base del presupposto della continuità	Adeguata/Inadeguata	Giudizio negativo, indipendentemente dall'informativa fornita in bilancio
	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività e il bilancio è stato redatto sulla base di presupposti alternativi (es. liquidazione)	Adeguata	Giudizio positivo con richiamo di info
		Inadeguata	Giudizio con rilievi, oppure giudizio negativo se gli effetti della info inadeguata compromettono l'attendibilità del bilancio

aBase
Revisioni

**REVISIONE E CONTINUITA' AZIENDALE
IL PR 570 – LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE**

Presupposto di continuità aziendale	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio del revisore
5. Rifiuto della direzione ad effettuare o a estendere la propria valutazione	Non si sono ottenuti sufficienti e appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto	La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione	Giudizio con rilievi, giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio (A seconda della valutazione del revisore)
	Non è possibile valutare l'esistenza di eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale, o verificare l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze		Giudizio con rilievi per limitazione alle procedure di revisione Impossibilità di esprimere un giudizio

aBase
Revisioni

ESEMPI DI RELAZIONI DEL REVISORE LEGALE IN PRESENZA DEL PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE (che possono essere richiamati nella relazione di vigilanza)

ES. 1 - RICHIAMI DI INFORMATIVA IN PRESENZA DEL PRESUPPOSTO

"A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la società ha chiuso l'esercizio al 31/12/xx con una perdita netta di ... e, a tale data, le passività correnti della società superavano le attività totali di ... Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo X della nota integrativa, indicano l'esistenza di un'incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società" (ES da PR 570)

"La società, in un contesto di generale rallentamento del mercato di riferimento, ha chiuso l'esercizio al ... con un indebitamento finanziario netto pari a ... milioni di euro e si trova in una situazione in cui i fabbisogni nel breve termine eccedono i flussi generati dalla gestione caratteristica. Gli amministratori hanno descritto nella relazione sulla gestione le incertezze derivanti dalle circostanze sopra citate e hanno ritenuto che sussistano le condizioni per realizzare le azioni finalizzate a superare la citata situazione d'incertezza e hanno pertanto redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale"

aBase
Revisioni

ESEMPI DI RELAZIONI DEL REVISORE LEGALE IN PRESENZA DEL PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE (che possono essere richiamati nella relazione di vigilanza)

ES. 2 – RILIEVO IN CASO DI PRESENZA DEL PRESUPPOSTO, MA DI INFORMATIVA NON ADEGUATA (GIUDIZIO CON RILIEVO)

“I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il ... e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa situazione indica l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività. L'informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio” (ES da PR 570)

aBase
Revisioni

ESEMPI DI RELAZIONI DEL REVISORE LEGALE IN PRESENZA DI MOLTEPLICI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE (che possono essere richiamati nella relazione di vigilanza)

ES. 3 – IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER MOLTEPLICI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE

“I Nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto una rilevante perdita pari a ... migliaia di euro e la posizione finanziaria netta risulta essere negativa per ...migliaia di euro. La società soffre di una situazione di tensione finanziaria causata da fabbisogni nel breve termine eccedenti i flussi generati dalla gestione caratteristica.

Come indicato nella relazione sulla gestione, gli amministratori, preso atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche alla luce del deterioramento delle condizioni macroeconomiche e dell'inasprirsi del contesto competitivo internazionale del settore, evidenziati nei risultati al 31/12/xx, hanno predisposto un piano industriale con la finalità di avviare un processo di razionalizzazione produttiva e riduzione dei costi, volto a raggiungere un equilibrio finanziario nel medio periodo.

L'esito del piano è subordinato al verificarsi di alcuni presupposti, tra i quali la prosecuzione dell'attività con i fornitori, pur in presenza di debiti scaduti, e la positiva conclusione delle negoziazioni avviate con gli istituti di credito per il sostegno finanziario della società.

aBase
Revisioni

ES. 3 – IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER MOLTEPLICI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE (SEGUE)

"3. Gli amministratori, dopo aver valutato le azioni intraprese, gli effetti che le stesse saranno in grado di produrre e le incertezze sopra descritte, hanno ritenuto che sussistano i presupposti per confidare nella realizzabilità del piano industriale e del suo sostegno finanziario ed hanno quindi adottato il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio chiuso al 31/12/xx.

Alla data odierna non è possibile prevedere quale sarà l'esito delle negoziazioni avviate dalla società con gli istituti di credito, perciò rimangono significative incertezze che non ci consentono di concludere sull'appropriatezza della prospettiva di continuazione dell'attività aziendale e, conseguentemente, sulla capacità della società di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della gestione.

4. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della società ... chiuso al 31 dicembre xx.

aBase
Revisioni

ES. 3 – IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO PER MOLTEPLICI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE (SEGUE)

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della società ... E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 2409 ter, comma 2 lettera e) del Codice Civile. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte al precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della società ... al 31 dicembre xx.

aBase
Revisioni

LA GESTIONE DEL PROBLEMA "CONTINUITA'"
ALCUNI SUGGERIMENTI

- Un indicatore fondamentale della situazione economico-finanziaria per la valutazione della mancanza del presupposto di continuità è il prospetto dei flussi di cassa (rendiconto di cash-flow).
- Lo stesso indicatore e' fondamentale per valutare l'effettiva sostenibilità dei piani industriali/finanziari preparati dalla direzione per far fronte alla situazione di crisi e mantenere il presupposto. e' importante utilizzare il modello a variazioni di liquidità e non quello a variazioni di circolante netto.
- Nel caso in cui il presupposto della continuità sia inappropriato (necessità di modificare i principi di redazione del bilancio), il riferimento contabile immediato è il principio contabile OIC 5.
- L'applicazione dell'OIC 5 comporta la valutazione a valori correnti dell'attivo e passivo del bilancio. in funzione di questo si rende necessario, a tutela del revisore che da' un giudizio sul bilancio, ma anche degli amministratori che lo preparano, l'intervento di un perito esterno per asseverare almeno i valori patrimoniali più rilevanti.

aBase
Revisioni

Grazie per l'attenzione.

AIRCES - Associazione Italiana Revisori Legali
dell'Economia Sociale

Legacoop

LaBase Revisioni Srl - Forlì

Pierpaolo Sedioli - Partner de LaBase Revisioni Srl

p.s.: molti dei docs di cui abbiamo trattato sono reperibili sul sito del CNDEC all'indirizzo:

<http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtBranchDocList.aspx?id=57b256ba-e32a-4ae2-a514-f4117b8ed40b&idT=244bf43d-b447-4c16-96e7-1cd43f692bf0&mode=3>

aBase
Revisioni